



CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Penale Quinta

La Corte di Appello di Milano nella persona dei Magistrati dottori:

Maria Laura Fadda	Presidente
Stefano Caramellino	Consigliere
Teresa De Pascale	Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento indicato in epigrafe nei confronti di [REDACTED] nato in [REDACTED] il [REDACTED] detenuto per questa causa, difeso di fiducia dall'Avv. Nicola Canestrini del Foro di Rovereto, nel procedimento come sopra rubricato, promosso dalla [REDACTED] con la trasmissione del mandato d'arresto europeo emesso in data 18.10.2024 da [REDACTED]

La Corte,

vista l'istanza di scarcerazione per decorrenza del termine massimo custodiale di 10 giorni previsto dall'articolo 23 legge 69/2005;

vista la propria ordinanza in data 27.03.2026 che ha dichiarato cessata la causa di sospensione del procedimento e per l'effetto ha applicato all'istante la custodia cautelare in carcere, di fatto eseguita senza soluzione di continuità rispetto al titolo detentivo cessato in tale stessa data per effetto della revoca della richiesta estradizionale [REDACTED]

([REDACTED]);

vista la propria ordinanza del 31.03.2026 con la quale è stata disposta la consegna della persona richiesta alla [REDACTED] in ragione dell'irrevocabilità del consenso da lui prestato all'udienza del 29.10.2024; medio tempore il presente procedimento è stato sospeso dal 18.12.2024, con contestuale revoca della misura cautelare custodiale allora vigente dalla sua esecuzione in data 26.10.2024;

rilevato che immediatamente il Ministero della Giustizia ha comunicato l'ordinanza di consegna 31.03.2026 al Ministero dell'Interno ([REDACTED]) per i seguiti di competenza;

rilevato che tale ordinanza è divenuta irrevocabile in data 04.04.2026; conseguentemente, interpellata dal Ministero della Giustizia ([REDACTED]), questa Corte ha adottato provvedimento non costitutivo, bensì dichiarativo della messa a disposizione del consegnando nei confronti del Ministero dell'Interno, Divisione Sirene Interpol, per la sua consegna alla [REDACTED]; ritenuto infatti che la messa del consegnando a disposizione del Ministero dell'Interno per l'esecuzione della consegna sia effetto diretto dell'irrevocabilità dell'ordinanza ex articolo 14 legge 69/2005, il cui contenuto consiste proprio nell'ordine di consegna allo Stato emittente, impartito dall'autorità giudiziaria a quella amministrativa;

rilevato che in ogni caso il giorno 08.04.2026, prima del provvedimento dichiarativo della messa a disposizione emesso da questa Corte in risposta all'esplicita richiesta del Ministero della Giustizia, il Ministero dell'Interno aveva dato atto che questa Corte con la succitata ordinanza aveva disposto la consegna del detenuto alle autorità tedesche in esecuzione del mandato d'arresto europeo emesso il 18.10.2024 dalla [REDACTED], "ponendo lo stesso a disposizione dell'Autorità di polizia competente per la sua traduzione al luogo di consegna"; ha altresì dato atto

della richiesta “di voler assicurare la tempestiva consegna del prevenuto”, quindi ha dato disposizioni alle competenti autorità penitenziarie; il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ha prontamente impartito le disposizioni di propria competenza entro 2 giorni (██████████);

ritenuta pertanto la puntualità e sollecitudine di tutte le attività di competenza di autorità giurisdizionali e amministrative della Repubblica Italiana;

rilevato che alle ore 17.30 di ieri 14.04.2026 il Ministero dell’Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale della polizia criminale, Servizio per la cooperazione internazionale di polizia, ha recapitato alla casella di posta elettronica certificata di questa Sezione di questa Corte una richiesta di sospensione del termine della presa in consegna del prevenuto, da parte del collaterale organo ██████████, fino al giorno 22.04.2026, dando atto di “difficoltà tecnico / organizzative”;

rilevato che la Procura Generale ha oggi dichiarato di aderire a tale richiesta ai sensi e ai fini dell’articolo 23, comma 2 legge 69/2005, ha addotto a sostegno un precedente di legittimità che iscrive nella nozione di forza maggiore, pertinente a tale testo normativo, anche le “difficoltà tecnico-organizzative in ordine alla presa in consegna del [consegnando] da parte del personale dell’Interpol ██████████”, difficoltà debitamente rappresentate dal Servizio di cooperazione internazionale di polizia (Sez. 6, n. 44596 del 19.10.2023);

considerato in via generale che la richiesta di proroga di un termine, istituto dotato di effetto equipollente alla sua sospensione, si considera tempestiva qualora sia stata formulata prima della scadenza del termine stesso (Cass. civile Sez. 3, 28/08/2023, n. 25369, Rv. 668819 – 01; Cass. civile Sez. 2, 29/07/2004, n. 14349, Rv. 575050 - 01), come nella specie è avvenuto ieri ad opera del Servizio di cooperazione internazionale di polizia;

ritenuto pertanto che l’invio nell’ultimo giorno utile per il rispetto del termine abbia per unico effetto la necessità che la consegna avvenga materialmente nel giorno fino al quale il termine è sospeso;

P.Q.M.

Visto l’articolo 23 legge 69/2005,

rigetta l’istanza di scarcerazione e sospende il termine per la consegna fino al 22.04.2026 compreso;

Si comunichi per l’esecuzione all’Interpol

e p.c. al Ministero della Giustizia Roma

Alla Procura Generale – Sede

Alla direzione S.I.R.E.N.E.

Al direttore della Casa Circondariale

Alla Difesa.

Milano, 15.04.2026.

Consigliere estensore
Stefano Caramellino

Consigliere
Teresa De Pascale

Presidente Maria Laura Fadda

